

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-449 del 26/01/2018
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 smi - L.R. n.21/2004 smi - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 -AGRICOLA BENFENATI MICETO DI BENEFENATI WALTER E C SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - AIA n.3164 del 20/10/2015 per l'installazione IPPC esistente di allevamento intensivo suinicolo (Punto 6.6 lettera b) All. VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e smi) sita in comune di Lugo, Località Zagonara, via Canaletta, n.14. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-460 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 -. **AGRICOLA BENFENATI MICETO DI BENFENATI WALTER E C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (PUNTO 6.6 LETTERA B) ALL. VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) SITA IN COMUNE DI LUGO, LOCALITÀ ZAGONARA, VIA CANALETTA, N.14.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il gestore **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter & C. s.s.**, avente sede legale e installazione in Comune di Lugo, località Zagonara, Via Canaletta n. 14 (P.I. 00849130398), ha presentato in data 08/08/2017 (PGRA/2017/10877 del 09/08/2017) la comunicazione di modifica dell'AIA n. 3164 del 20/10/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per dismissione del trattamento di ossigenazione dei liquami e variazione della tipologia di copertura delle vasche di stoccaggio;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

- il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21 Febbraio 2017;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11 Aprile 2017 della Regione Emilia Romagna con la quale viene approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 24283/2017, emerge che:

- con provvedimento n. 3164 del 20/10/2015 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stato rilasciato il Riesame, con valenza di rinnovo, comprensivo di modifica non sostanziale e voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al gestore **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter & C.**, avente sede legale e installazione in comune di Lugo, località Zagonara, Via Canaletta n. 14 per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- in data 08/08/2017 (PGRA/2017/10877 del 09/08/2017) è stata trasmessa la **comunicazione di modifica non sostanziale** dell'AIA n. 3164 del 20/10/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da parte del gestore Azienda Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter & C..

In particolare, l'Azienda propone:

- variazione della tipologia di materiale per la copertura dei bacini di stoccaggio (da materiale plastico a materiale galleggiante a materiale galleggiante in argilla espansa – Leca Balls).
- sospensione del trattamento di ossigenazione dei liquami, e conseguente modifica del piano di monitoraggio sui controlli previsti al sistema di aerazione, mantenendo comunque la predisposizione del sistema di aerazione, da attivare qualora si verificassero situazioni di emergenza o necessità aziendali.
- ai fini del procedimento istruttorio, ai sensi della L.R. 13/2015 e di quanto previsto dalla nota ARPAE PGRA/2015/7546 del 31/12/2015, per la valutazione tecnica delle modifiche proposte dall'Azienda, questa SAC di Ravenna ha richiesto il supporto tecnico al Servizio Territoriale – Unità IPPC-VIA con nota PGRA/2017/11479 del 24/08/2017;
- in data 25/09/2017 – PGRA/2017/12805, è stata acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE – Unità IPPC-VIA;
- in data 27/09/2017 è stato acquisito al PGRA/2017/12957, il parere tecnico favorevole espresso dall'Unione dei comuni della Bassa Romagna;
- con nota PGRA/2017/12930 del 27/09/2017 questa Agenzia - SAC di Ravenna ha richiesto documentazione integrativa, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- con nota del 16/10/2017, l'Azienda ha avanzato richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un tempo pari a 30 (trenta) giorni, accolta dalla SAC di Ravenna con nota del 20/10/2017 (PGRA/2017/13981);
- in data 15/11/2017 - acquisita al ns. PGRA/2017/15063 del 15/11/2017 - l'Azienda ha trasmesso la documentazione integrativa tramite Portale regionale IPPC-AIA, ritenuta non sufficientemente esaustiva ai fini dell'espressione del parere di competenza. Per cui con nostra nota PGRA/2017/16975 del 28/12/2017 si è provveduto a richiedere il completamento delle informazioni, mantenendo sospesi i termini del procedimento;
- in data 25/01/2018 l'Azienda ha trasmesso la documentazione integrativa (acquisita al PGRA/2018/1173 del 26/01/2018) a completamento di quanto già trasmesso in data 15/11/2017, ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva ai fini del riavvio dei termini del procedimento istruttorio;
- nel Marzo 2016 è stato realizzato l'impianto biogas, autorizzato con Autorizzazione Unica n. 412 del 07/02/2014 e s.m.i.;
- nel Luglio 2016 l'impianto di digestione anaerobica è entrato in funzione a pieno regime e, come previsto nell'AIA n. 3164 del 20/10/2015, l'80% dei liquami prodotti dall'allevamento suinicolo in oggetto è stato direttamente avviato ad esso per la produzione di biogas. Il progetto di realizzazione prevedeva altresì una ripartizione delle vasche di stoccaggio presenti, tale per cui ad esclusivo servizio dell'allevamento sono rimasti due bacini aventi capacità utile totale pari a 1.106,45 mc per lo stoccaggio del 20% del liquame tal quale prodotto;
- con particolare riferimento alla matrice "emissioni in atmosfera", si delineano diversi scenari che descrivono la variazione nel tempo (dalla data di rilascio dell'AIA ad oggi) delle emissioni di ammoniaca e metano, provenienti dall'attività IPPC in esame. In particolare si evidenzia come, a seguito dell'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto digestore, le emissioni derivanti dalla fase di stoccaggio e spandimento del liquame zootecnico tal quale, abbiano subito un significativo abbattimento, in quanto resta in capo all'installazione IPPC la gestione della sola quota del 20% dei liquami totali prodotti.

Emerge inoltre che il programma NetIPPC, utilizzato per la stima delle emissioni, non consente l'inserimento del contributo derivante dall'impianto di ossigenazione, ad oggi attivo per il trattamento dei liquami zootecnici aziendali, per cui le stime emissive precedentemente considerate, non tengono conto dell'abbattimento ammoniacale ad esso associato.

- per quanto riguarda la proposta di variazione della tipologia di materiale previsto per la copertura galleggiante, si rileva che l'utilizzo di materiale in argilla espansa, in considerazione della gestione aziendale del 20% del liquame prodotto, e in considerazione dell'avvio della restante quota ad un impianto di trattamento anaerobico (trattamento considerato BAT), risulta accettabile ai fini dell'abbattimento delle emissioni odorogene totali ascrivibili allo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento suinicolo.

La proposta è effettuata tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili applicabili all'Azienda definite BAT (*Best Available Techniques*) compatibilmente alla sostenibilità aziendale, prevista all'art. 22, comma 1 delle N.T.A. del PAIR2020.

- per quanto riguarda la proposta di sospensione dell'impianto di ossigenazione, ai sensi di quanto previsto dal documento BAT Conclusions, e tenendo conto che la quota di liquami tal quale gestiti dall'installazione IPPC è pari al 20% della produzione totale, si rileva che:

- a) l'applicazione della copertura in Leca Balls, in applicazione della BAT16.b.3, può essere considerata una tecnica alternativa all'ossigenazione dei liquami, e determina un abbattimento delle emissioni stimato di circa il 76% di ammoniaca e del 38% del metano, dalla fase di stoccaggio dei liquami, contenuti nei bacini funzionalmente connessi all'attività IPPC;
- b) l'80% dei liquami prodotti, viene direttamente veicolato all'impianto di trattamento anaerobico (impianto biogas) in applicazione della BAT19.b);
- c) viene minimizzato il rimescolamento del liquame, in applicazione della BAT16.a.3;
- gli scenari relativi alla matrice emissione stimati dall'Azienda, utilizzando il Software NetIPPC, evidenziano una sostanziale diminuzione delle emissioni derivanti dalla fase di stoccaggio e spandimento:

inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	Emissioni totali (t/a)
Situazione PRE – impianto biogas (come autorizzato con AIA n. n. 3164 del 20/10/2015)					
Ammoniaca	4,7	6,6		0,3	11,7
Metano	20,4	20,4	50,60	0	71,0
Situazione PRE – impianto biogas (Assetto ATTUALE con 20% liquami – senza copertura)					
Ammoniaca	4,7	1,3	0	0,06	60,1
Metano	20,4	10,1	0	0	30,5
Situazione PRE – impianto biogas (Assetto FUTURO con 20% liquami – con copertura in Leca Balls)					
Ammoniaca	4,7	0,3	0	0,06	5,0
Metano	20,4	6,3	0	0	26,7

- le modifiche proposte sono in linea con le disposizioni impartite dal PAIR 2020 della Regione Emilia Romagna (art. 22) e rispettano le indicazioni fornite dalle BAT Conclusions emanate per il settore allevamenti relativamente la tipologia di copertura da applicare sui bacini di stoccaggio effluenti;
- la succitata domanda si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. 3164 del 20/10/2015, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione del relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n.3164 del 20/10/2015;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il MATTM ha recentemente diramato primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l' Ing. Marcella Chiri, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche proposte dalla **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter & C.**, avente sede legale e installazione in comune di Lugo, località Zagonara, Via Canaletta n. 14 (P.I. 00849130398) relative alla tipologia di copertura dei bacini e alla sospensione della procedura di ossigenazione dei liquami, già citate nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**;
2. **di rilasciare** alla Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter & C., in qualità di gestore, **l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 3164 del 20/10/2015**, per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo di cui al punto 6.6. lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'installazione sita in comune di Lugo, località Zagonara, Via Canaletta n. 14;
3. **di aggiornare** l'AIA n. 3164 del 20/10/2015 per:
 - a) realizzazione della copertura dei bacini di stoccaggio dei liquami zootecnici con materiale galleggiante in argilla espansa (Leca Balls), avente le caratteristiche definite dal progetto richiamato nelle premesse.
 - b) sospensione del trattamento di ossigenazione dei liquami, con mantenimento della predisposizione del sistema di aerazione, da attivare qualora si verificassero situazioni di emergenza o necessità aziendali;
 - c) modifica del piano di monitoraggio sui controlli previsti al sistema di aerazione, come di seguito specificato, al punto 4 lettera f);
4. **di aggiornare** come segue l'AIA n. 3164 del 20/10/2015 in relazione alle modifiche tecniche come proposte dall'Azienda e richiamate sia al succitato punto 3 sia nelle premesse del presente provvedimento. In particolare:

- a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo “Descrizione del Ciclo Produttivo” , di seguito riportato:

“I liquami prodotti vengono convogliati alle vasche interrato poste sotto e di lato ai ricoveri (numerate da v1 a v22 in planimetria 3F del 01/08/2012) e successivamente inviati ai due laghi di stoccaggio (L1 – L2), adiacenti all'impianto. I liquami, all'interno dei laghi di stoccaggio, vengono sottoposti a trattamento aerobico per almeno 8 ore giornaliere, e per almeno 10 giorni prima dell'avvio a spandimento, al fine di ridurre le emissioni odorogene.

Le due vasche di stoccaggio, realizzate in cemento e poste fuori terra, hanno una capacità totale di 4.490,3 m³, mentre le vasche sottogrigliato, in cemento armato, hanno una capacità totale di 1.065,27 m³. L'azienda ha provveduto ad effettuare la verifica della tenuta dei contenitori di liquame nel Settembre 2009 (Riferimento a documento ns. PG 10814 del 17/02/2010).

Nell'ambito degli interventi di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas, la vasca in cemento circolare (ex L2), con volume utile di 2.359,1 mc, sarà destinata allo stoccaggio del solo digestato tal quale, quindi sarà connessa all'impianto biogas. La vasca in cemento rettangolare (ex L1) sarà oggetto di una modifica strutturale che ne prevede la suddivisione in tre bacini di cui uno con volume utile di 924 mc per lo stoccaggio di digestato tal quale. Gli altri due bacini, uno con volume utile di 181,3 mc (L1) e uno con volume utile di 925,15 mc (L2), per un volume utile totale di 1.106,45 mc, saranno invece dedicati allo stoccaggio dei liquami suinicoli. Tale volume è sufficiente a contenere la frazione di liquame che non verrà avviata all'impianto digestore (circa il 20% della produzione totale). Saranno comunque mantenuti i trattamenti di ossigenazione del liquame. Inoltre le vasche di stoccaggio liquame sono coperte da una copertura galleggiante in materiale plastico antiodore per limitare le emissioni odorogene.”

risulta essere sostituito come sotto indicato:

“I liquami prodotti vengono convogliati alle vasche interrato (con capacità totale di 1.065,27 m³) poste sotto e di lato ai ricoveri (numerate da v1 a v22 in planimetria 3F del 01/08/2012) e successivamente inviati alle adiacenti vasche di stoccaggio (L1 – L2). Nell'ambito degli interventi di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas si è provveduto alla modifica della linea liquami e alla modifica strutturale della vasca in cemento rettangolare (ex L1), la quale è stata suddivisa in tre bacini di cui uno con volume utile di 924 mc, uno con volume utile di 181,3 mc (L1) e uno con volume utile di 925,15 mc (L2). L'assetto attuale prevede l'utilizzo della vasca in cemento circolare (ex L2), con volume utile di 2.359,1 mc, e della porzione di vasca rettangolare avente volume utile pari a 924 mc per lo stoccaggio del solo digestato tal quale, e quindi la loro connessione esclusiva con l'impianto biogas. Gli altri due bacini (L1 e L2), con volume utile totale di 1.106,45 mc, sono invece dedicati allo stoccaggio della rimanente quota di liquami suinicoli (per cui tecnicamente e funzionalmente connessi ad esso): tale volume è sufficiente a contenere la frazione di liquame tal quale (circa il 20% della produzione totale) destinato all'utilizzazione agronomica, che quindi non verrà avviato all'impianto digestore.

L'azienda ha provveduto ad effettuare la verifica della tenuta dei contenitori di liquame nel Settembre 2009 (Riferimento a documento ns. PG 10814 del 17/02/2010).

Le vasche di stoccaggio liquame saranno coperte da copertura galleggiante (materiale di argilla espansa – Leca Balls) atto alla limitazione delle emissioni di ammoniaca e metano, e della dispersione delle molecole odorogene. Il trattamento di aerazione del liquame viene pertanto sospeso, tuttavia dovrà essere mantenuta la predisposizione dei dispositivi di ossigenazione. Tale sistema potrà essere riattivato in caso di necessità/emergenza.”

- b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al capitolo C2, punto c) “Emissioni in atmosfera”, di seguito riportato:

- trattamento dei liquami suini con ossigenazione controllata;

risulta essere sostituito per la parte interessata come sotto indicato:

- sistema di aerazione dei liquami suini (ossigenazione controllata), attivata in caso di emergenza o necessità aziendali;

- c) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al capitolo C3 “Valutazione integrata dell'inquinamento e posizionamento dell'impianto rispetto alle MTD” di seguito riportato:

Trattamenti aziendali degli effluenti	
Aerazione del liquame suino tal quale	Applicata. L'ossigenazione viene effettuata per circa 8 ore/giorno al fine di ridurre gli odori.

risulta essere sostituito per la parte interessata come sotto indicato:

Trattamenti aziendali degli effluenti	
Aerazione del liquame suino tal quale	Applicabile. Le vasche sono dotate del sistema di aerazione/ossigenazione del liquame, attivabile in caso di emergenza o necessità aziendali.

- d) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al capitolo C3 “Valutazione integrata dell'inquinamento e posizionamento dell'impianto rispetto alle MTD” di seguito riportato:

Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile)	
Vasche a parete verticale	
Copertura vasche (formazione di crosta naturale)	Applicata. Le vasche di stoccaggio in c.a. presentano una copertura naturale.

risulta essere sostituito per la parte interessata come sotto indicato:

BAT 16 – Emissioni da stoccaggio di liquame – Vasche a pareti verticali		
BAT 16a	Applicata	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame. <i>L'azienda ha applicato i seguenti criteri: livello di riempimento sotto al livello massimo per evitare lo scambio d'aria con il liquame (16.a.1); Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento (16.a.2); rimescolamento ridotto al minimo (16.a.3)</i>
BAT 16b	Applicata	Copertura del deposito di stoccaggio liquame. <i>L'Azienda adotta la copertura galleggiante, consistente in materiale leggero alla rinfusa (16.b.3). Nello specifico: argilla espansa (Leca balls).</i>

- e) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al capitolo D2.4 “Emissioni in atmosfera” di seguito riportato in stralcio:

“Le emissioni gassose odorigene sono riconducibili alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento liquami. I punti di emissione corrispondono alle aperture delle strutture di ricovero, ai contenitori di stoccaggio dei liquami e ai punti di contatto tra l'atmosfera e il materiale organico in fermentazione. Attualmente l'allevamento produce 11,3 t/anno di ammoniaca e 55,73 t/anno di metano. Nel corso degli anni, a seguito dell'applicazione di alcune tecniche gestionali, si è ottenuta una riduzione delle emissioni di molecole di NH₃ e CH₄, grazie all'ossigenazione dei liquami stoccati. Si avrà una ulteriore riduzione dalla fase di stoccaggio a seguito dell'applicazione di coperture galleggianti di materiale plastico antiodore, e della riduzione del volume di liquame stoccato di circa l'80%. Sulla base delle modifiche gestionali proposte, utilizzando il software IPPCNet creato dal CRPA, si è calcolato che l'allevamento produrrà 4,96 t/anno di ammoniaca e 13,8 t/anno di metano, con una riduzione delle emissioni di circa il 60%. Non si ha produzione di polveri.

.....”

risulta essere sostituito per la parte interessata come sotto indicato:

“ Le emissioni in atmosfera gassose sono riconducibili alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento liquami. I punti di emissione corrispondono alle aperture delle strutture di ricovero, ai contenitori di stoccaggio dei liquami e ai punti di contatto tra l'atmosfera e il materiale organico in fermentazione. Le emissioni sono riconducibili alle molecole di ammoniaca (NH₃), metano (CH₄) e odorigene.

Nel corso degli anni, a seguito degli interventi strutturali autorizzati e all'applicazione di alcune tecniche gestionali considerate BAT, si è ottenuta una riduzione delle emissioni, con particolare riferimento alla fase di stoccaggio. Il maggiore contributo è dato dall'entrata in esercizio dell'impianto di digestione anaerobica al quale vengono direttamente veicolati circa l'80% dei liquami, per cui le emissioni dai bacini di stoccaggio, associate allo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento, riguardano il 20% dei liquami totali prodotti. Oltre a questo, il progetto di copertura di tutti i bacini presenti (sia per lo stoccaggio del digestato, sia per lo stoccaggio del liquame tal quale) permette un ulteriore abbattimento delle emissioni provenienti dal sito produttivo.

La copertura prevista è di tipo galleggiante in materiale naturale (argilla espansa). Si riportano di seguito le diverse situazioni aziendali sviluppatesi nel tempo, e quella attesa a seguito della realizzazione della copertura dei bacini di stoccaggio, indicando per ognuna la stima delle emissioni effettuata utilizzando il software IPPCNet creato dal CRPA.

inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	Emissioni totali (t/a)
Situazione PRE – impianto biogas (come autorizzato con AIA n. n. 3164 del 20/10/2015)					
Ammoniaca	4,7	6,6		0,3	11,7
Metano	20,4	20,4	50,60	0	71,0
Situazione PRE – impianto biogas (Assetto ATTUALE con 20% liquami – senza copertura)					
Ammoniaca	4,7	1,3	0	0,06	60,1
Metano	20,4	10,1	0	0	30,5
Situazione PRE – impianto biogas (Assetto FUTURO con 20% liquami – con copertura in Leca Balls)					
Ammoniaca	4,7	0,3	0	0,06	5,0
Metano	20,4	6,3	0	0	26,7

- f) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al capitolo D3 – Tabella “Piano di Monitoraggio e controllo della Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.”, di seguito riportato:

1.6 Stoccaggio e Trasporto			
Impianto di ossigenazione liquami	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo.	Quotidiano nel periodo di funzionamento	

risulta essere sostituito come sotto indicato:

1.6 Stoccaggio e Trasporto				
Impianto di ossigenazione liquami	dei	Manutenzione ordinaria. Controllo del buon funzionamento in caso di emergenza/necessità. Registrazione del periodo di utilizzo e motivazione dell'attivazione, nel report annuale.	Nel periodo di funzionamento	Giorni e Ore di attivazione

4. **di stabilire che gli interventi di realizzazione delle coperture dovranno essere ultimati entro e non oltre il 01 Gennaio 2020.** A tal proposito l'Azienda è tenuta a comunicare tramite PEC l'avvenuta realizzazione della copertura dei bacini ad ARPAE -SAC di Ravenna;
5. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione al 20/10/2025**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e smi, ed è facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
6. **di assumere** il presente provvedimento di modifica dell'AIA n. 3164 del 20/10/2015 e s.m.i. e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
7. **di dare atto** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza ;
8. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.